



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DEPOSITO ED AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO e CONNESSE ATTIVITÀ

### Premessa

In materia di normativa finalizzata alla riduzione del rischio sismico, negli ultimi anni, si sono registrati molteplici mutamenti legislativi, sia a livello nazionale che regionale.

Si riportano, qui di seguito, i provvedimenti più significativi:

- Legge Regionale n°09 del 07.01.1983 e ss.mm.ii.: *"Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"*.
- D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.: *"Testo Unico per l'Edilizia"*.
- Decreto Ministero delle Infrastrutture del 14.01.2008: approvazione delle *"Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni"* (G.U. n°29 del 04.02.2008 - Suppl. Ordinario n°30).
- Circolare Ministeriale n°617 del 02.09.2009: *"Istruzioni per l'Applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni"* (G.U. n°47 del 26.02.2009 - Suppl. Ordinario n°27).
- Deliberazione di Giunta Regionale Campania n°1897 del 22 dicembre 2009 - *"Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica"*.
- Legge Regionale Campania n°19 del 28.12.2009: *"Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa"*.
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n°23 dell'11.02.2010 è stato emanato il Regolamento Regionale n°04 dell'11.02.2010: *"Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania"* successivamente modificato ed integrato da:
  - 1) Regolamento Regionale n°02 del 2011 *"Integrazione al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n°04 del 2010, emanato con D. P. G. R. n°23 dell'11 febbraio 2010"*.
  - 2) Regolamento Regionale n°02 del 2012 *"Modifica del Regolamento Regionale 11 febbraio 2010 n°04"*.
- Decreto Dirigenziale n°65 del 03.08.2010 *"Lavori minori di cui all'art. 12 comma 3 del regolamento regionale n°04/2010"*.
- Legge Regionale Campania n°01 del 27 gennaio 2012 *"Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012)"* che, all'art. 33 definisce le *"Modifiche alla Legge Regionale n°09/1983"*.
- Con D. G. R. n°161 del 04.04.2012 la Regione Campania ha approvato le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n°09, avente ad oggetto: *"Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n°01, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n°09 - Trasferimento delle funzioni per la*



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

*prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”.*

- Delibera della Giunta Regionale Campania n°316 del 28 giugno 2012 - *“Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica, in attuazione dell'articolo 2, comma 9, Legge Regionale 7 gennaio 1983, n°09 come modificato dall'articolo 33 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 27 gennaio 2012, n°01”.*
- Successivamente, l'art. 4 bis della L. R. C. n°09/1983 è stato modificato dalla Legge Regionale 07 agosto 2014 n°16: *“Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo”* (collegata alla Legge di stabilità Regionale 2014) pubblicata sul B.U.R.C. n°57 del 07.08.2014 nel seguente modo:
  1. (art.1, comma 192, L. R. 16/2014) sono state soppresse alcune parole dal 2° periodo del comma 1, che conseguentemente recita: comma 1 – 2° periodo: « ... Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile...»
  2. (art.1, comma 237, L. R. 16/2014) il testo del comma 6 è stato sostituito dal seguente: comma 6: « ... Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore...».
- Delibera della Giunta Regionale Campania n°181 del 14.04.2015 – *“Trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata che ne hanno fatto richiesta per l'anno 2015. Ulteriori disposizioni di attuazione e linee-guida per l'espletamento delle funzioni trasferite (art. 4 bis L. R. n°09/1983 e ss.mm.ii., D. G. R. n°161/2012)”.*
- Il Comune di Meta, con Deliberazione di Giunta Comunale n°10 del 22.01.2016, ha deliberato di richiedere alla Regione Campania, Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli, il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 4 bis della L. R. n°09/1983 e ss.mm.ii.
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n°378 del 20.07.2016, è stato sancito il trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni di Comuni e ai Comuni in forma associata che ne hanno fatto richiesta per l'anno 2016 (art. 4 bis della L. R. n°09/1983 e ss.mm.ii., D. G. R. n°161/2012), incluso il Comune di Meta. In particolare, con tale atto è stato sancito il “...trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L. R. n°09/1983 e ss.mm.ii., con l'eccezione dell'autorizzazione sismica per le opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna...”.

Ad esito, dunque, di tale percorso di riforma e della acquisita parziale competenza in materia da parte del Comune di Meta, consapevoli della complessità e delicatezza della materia stessa, è indispensabile che questo Ente si doti di uno specifico Regolamento Comunale che vada a normare il funzionamento della Commissione Comunale per il rilascio dell'autorizzazione sismica e per fornire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore, le indicazioni utili per una più sicura e facile applicazione delle norme in materia.



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

**DIPARTIMENTO 2**

**SETTORE 2**

**SERVIZIO SISMICA**

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: [comune.meta@asmepec.it](mailto:comune.meta@asmepec.it)

Il presente regolamento si pone l'obiettivo di costituire uno strumento di raccordo delle norme sopra citate, soffermandosi in particolare sul rapporto tra il procedimento edilizio e quello sismico e sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione sismica da parte della Commissione Comunale di cui sopra.

Ogni richiesta di chiarimento ed ogni questione interpretativa, sia di carattere giuridico che di carattere tecnico, relativamente alla normativa antisismica e ai procedimenti di vigilanza sui lavori e opere, è devoluta al Funzionario del Servizio Sismico (Responsabile del Dipartimento 2, Settore 2) del Comune di Meta.



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

## CAPO I - TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

### Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le attività e le funzioni oggetto del trasferimento di cui all'art. 4 bis della L. R. n°9/1983, dell'art. 33 della L. R. n°01 del 27 gennaio 2012 e dell'art. 1, comma 192, della L. R. n°16 del 07 agosto 2014 ed, in particolare, la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, con l'eccezione dell'autorizzazione sismica per le opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna; in quanto, l'art.1, comma 192 della L. R. 16/2014 stabilisce che: « ... Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile»

Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n°09, approvate con la Deliberazione di Giunta Regionale n°161 del 04.04.2012 hanno stabilito, indicandole specificatamente, le attività e le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

- a) *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico rilasciato) ad eccezione di quelle relative ad "opere autorizzate la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna" che restano di competenza degli uffici del Genio Civile (articolo 2 Legge Regionale n°09 del 1983 e ss.mm.ii.);*
- b) *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (articolo 2 Legge Regionale n°09 del 1983 e ss.mm.ii.);*
- c) *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica (articolo 2 Legge Regionale n°09 del 1983 e ss.mm.ii.), ad eccezione di quelle relative ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna" che restano di competenza degli uffici del Genio Civile;*
- d) *rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti (articolo 4 Legge Regionale n°09 del 1983 e ss.mm.ii.) ad eccezione di quelli relativi ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna" che restano di competenza degli uffici del Genio Civile;*
- e) *svolgimento delle attività istruttorie, propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere (articolo 2 Legge Regionale n°09 del 1983 e ss.mm.ii.);*
- f) *rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti (articolo 4 Legge Regionale n°09 del 1983 e ss.mm.ii.);*
- g) *effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 Legge Regionale n°09 del 1983 e ss.mm.ii.);*



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

- h) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della Legge Regionale n°09 del 1983 e ss.mm.ii. (articolo 5 L. R. n°09 del 1983 e ss.mm.ii.);
- i) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori (articolo 5 Legge Regionale n°09 del 1983 e ss.mm.ii.), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa (articolo 9 del Regolamento n°04/2010), con eccezione di quelle relative ad "opere autorizzate la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna" che restano di competenza degli uffici del Genio Civile;
- j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo (articolo 5 legge regionale n°09 del 1983 e ss.mm.ii.), svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (art. 10 del Regolamento n°04/2010), con eccezione di quelli relativi ad "opere autorizzate la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna" che restano di competenza degli uffici del Genio Civile;
- k) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n°241/90 e ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.

## Articolo 2 – Procedimenti in corso

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle Leggi Regionali previgenti. I procedimenti si intendono "in corso" qualora sia stato avviato, in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture -di seguito denominato "progetto strutturale"- presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale.

Un diverso trattamento si applica, invece, alle variazioni in corso d'opera sostanziali (o innovative), da attuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento. Esse richiedono, di fatto, la completa rielaborazione del progetto strutturale e del provvedimento edilizio urbanistico e, pertanto, saranno sottoposte alla disciplina sopravvenuta.

## Articolo 3 – Le strutture tecniche competenti in materia sismica

La Legge Regionale n°09/1983, così come modificata dalla Legge Regionale n°01/2012, nel trasferire la delega di tale funzione ai Comuni, ha stabilito che, per il concreto svolgimento della stessa, è necessario ricorrere a personale tecnico di elevata professionalità e competenza, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa. Pertanto, i Comuni, singoli o associati, che intendano esercitare autonomamente tale funzione sono tenuti a dotarsi di "una o più commissioni competenti in materia", costituite ai sensi dell'art. 4 bis della legge citata.

Il Comune di Meta, in particolare, si doterà di una struttura tecnica composta come di seguito:

1. una Commissione Sismica Comunale di componenti tecnici effettivi composta da quattro componenti, per lo svolgimento delle attività sopraindicate, di cui tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura (vecchio ordinamento universitario...o **Laurea**



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

- Specialistica in ingegneria o architettura nuovo ordinamento universitario)** con comprovata esperienza in collaudi sismici, ed un giovane ingegnere o architetto con meno di cinque anni di iscrizione all'albo;
2. una Commissione Sismica Comunale di componenti tecnici supplenti composta da altrettanti componenti tecnici in modo che, in caso di impossibilità di uno o più dei componenti effettivi a svolgere anche temporaneamente l'incarico o ad intervenire alla seduta, si procederà alla temporanea sostituzione con il corrispondente membro supplente; la sostituzione non comporterà l'interruzione del procedimento; di tale evenienza se ne darà conto nel verbale della Commissione Tecnica;
  3. un responsabile della Segreteria Tecnica Servizio Sismica che assolve anche la funzione di Segretario della Commissione e svolge attività di raccordo tra la Commissione, il Responsabile dell'Ufficio Sismico Comunale, il Genio Civile e curerà i rapporti con il pubblico. Il Responsabile della Segreteria Tecnica del Servizio Sismica dovrà essere un tecnico (geometra, perito edile, laurea magistrale o laurea breve in ingegneria e/o architettura, nei settori connessi edilizi) dipendente dell'Ente con esperienza amministrativa e professionale. Questi è il Responsabile del procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli altri adempimenti connessi;
  4. un Dirigente competente al rilascio dei provvedimenti sismici che assumerà l'incarico di Responsabile del SERVIZIO SISMICO e della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n°380/2001 in materia sismica nonché del controllo sulla progettazione e sulla realizzazione delle opere di cui al Regolamento Regionale n°04/2010 e ss.mm.ii.

La Componente Tecnica della Commissione Sismica è nominata con Decreto del Sindaco, con il quale vengono, altresì, indicati ulteriori aspetti connessi al funzionamento della Commissione stessa, non contemplati nel presente Regolamento.

***Il Decreto Sindacale di nomina individua il Presidente tra i professionisti iscritti all'elenco in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della legge regionale 9/83 e sue modifiche ed integrazioni***

I componenti della Commissione verranno selezionati sulla base dei "curricula" attingendo da un elenco istituito presso il Comune di Meta con procedura ad evidenza pubblica e verifica da parte degli uffici dei requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 4 bis della Legge Regionale n°09/1983 e ss.mm.ii.

La Commissione ha carattere permanente e i membri restano in carica per 3 anni dalla data di nomina e, comunque, fino a che non siano effettuate le nuove nomine. Essi decadono a seguito di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive; in tal caso, si procederà a revoca motivata e nuova designazione attingendo dall'elenco sopra citato.

In occasione del primo insediamento, la Commissione disciplinerà, con decisione collegiale, i giorni e gli orari in cui si riunirà per svolgere la propria attività.

La Commissione è insediata dal Responsabile del Servizio Sismica, indipendentemente dalla calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione Sismica Comunale, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Le sedute della Commissione si tengono presso l'Ufficio Tecnico Comunale -Servizio Sismica- del Comune di Meta e vengono convocate dal Responsabile del Procedimento (secondo la calendarizzazione stabilita dalla stessa Commissione Sismica o quando se ne ravvisi la necessità) con comunicazione scritta da notificare, con un preavviso di almeno tre giorni, ai componenti della Commissione e al Segretario di Commissione.



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

Le adunanze della Commissione sono valide se presenti almeno la metà più uno dei componenti, tra i quali il Presidente o chi dallo stesso delegato in caso di assenza. I pareri sono validi se adottati con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche ma, se ritenuto necessario, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista limitandola alla sola fase dell'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

Delle decisioni della Commissione Comunale, viene redatto apposito verbale, da accogliere in apposito Registro a cura del Segretario di Commissione e sottoscritto dal Presidente, dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso Segretario di Commissione.

Il parere espresso viene riportato sinteticamente anche sugli elaborati progettuali esaminati e sottoscritti dal Presidente, dai componenti presenti alla riunione oltre che dallo stesso Segretario di Commissione.

#### **Art. 4 - Versamento del contributo per le spese istruttorie - Rimborso spese di commissione**

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n°316 del 28 giugno 2012 "*Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica*", è fatto obbligo di corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione).

Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n°380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica e/o deposito sismico.

Non è dovuto alcun contributo per le pratiche in cui è committente il Comune di Meta.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (U.S.) differenti tra loro (intendendo per U.S. una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

Il versamento è effettuato al Servizio Tesoreria del Comune di Meta, come stabilito dalla L. R. 16/2014, art. 1, comma 237. Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione, e attività accessorie, di cui al presente Regolamento.

In allegato al presente Regolamento si riporta la tabella di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n°316 del 28 giugno 2012 per la determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale Campania n°09/1983 e ss.mm.ii..

È dovuta la corresponsione di un contributo anche per le spese di istruttoria e di rilascio, con attestazione di avvenuto e corretto deposito, delle valutazioni della sicurezza nelle costruzioni esistenti.

Il versamento del contributo è effettuato al Servizio Tesoreria del Comune di Meta.

Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese occorrenti per il funzionamento della Commissione Sismica e per l'archiviazione dei progetti e di tutti gli atti inerenti le costruzioni in zona sismica.

Il detto 100 % del contributo è utilizzato per pagare il compenso spettante ai membri della Commissione Sismica che sarà così suddiviso:

- 25 % al Presidente della Commissione Tecnica Comunale;



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

- 20 % a ciascun componente Senior (due complessivamente) della Commissione Tecnica Comunale;
- 10 % al componente Junior della Commissione Tecnica Comunale;
- 20 % al Responsabile del Procedimento per gli Oneri derivanti dalla conservazione dei progetti e altre eventuali spese accessorie previste dal presente Regolamento o scaturenti da esso, comunque non previsti dai compiti e carichi di istituto di competenza del Servizio Urbanistica;
- 5 % al Segretario della Commissione Tecnica Comunale.

Per la determinazione dell'importo del contributo dovuto per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti, da versarsi interamente al Comune di Meta, si farà riferimento alla tabella vigente della Regione Campania inerente la misura del contributo.

Per la determinazione del contributo delle spese di istruttoria e di rilascio, con attestazione di avvenuto e corretto deposito, delle valutazioni della sicurezza delle costruzioni esistenti si farà riferimento al codice B per le autorizzazioni sismiche della vigente tabella della Regione Campania inerente la misura del contributo per le spese di istruttoria e conservazione dei progetti.

## CAPO II – RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

### Art. 5 - Il necessario raccordo tra titolo edilizio e titolo sismico

La Legge Regionale Campania n°09/1983 e s.m.i., ed il relativo regolamento n°04/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il committente può:

1. presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico;
2. richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di Autorizzazione o Deposito Sismico.

### Art. 6 - Obbligo di rilascio dell'autorizzazione/deposito sismico prima dell'inizio lavori

In ogni caso, i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'Autorizzazione Sismica o effettuato il Deposito Sismico del progetto strutturale, nei casi previsti dalla L. R. n°09/1983 e dal relativo Regolamento Regionale n°04/2010 e ss.mm.ii. salvo diverse disposizioni di Legge.

### Art. 7 – Documenti da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali

Qualora gli interventi non comportino la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio, per gli stessi non trovano applicazione le procedure di verifica di cui alla L. R. n°09/1983 e ss.mm.ii..

Le opere non strutturali, quindi, non sono sottoposte alla procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Sismica né a quella prevista per il Deposito Sismico.

Per la realizzazione delle opere non strutturali risulta sufficiente, ai fini sismici, allegare alla pratica edilizia una dichiarazione, con la quale il progettista abilitato, che cura la predisposizione del progetto architettonico, asseveri che l'intervento riguarda opere non strutturali, che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio.



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

Si ritiene doveroso precisare che alcuni interventi edilizi, anche se non riguardano la realizzazione, modifica e rinnovo di elementi strutturali, per le loro caratteristiche e dimensioni, possono interferire con le strutture esistenti degli edifici comportando effetti sostanziali sulle stesse.

Alla luce di quanto sopra definito, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in tutto il territorio comunale, la documentazione presentata all'U.T.C. – Servizio Sismica, relativa ad ogni tipo di intervento edilizio, dovrà essere accompagnata da una delle seguenti documentazioni:

- **nel caso di interventi strutturali:** *dalla documentazione attinente alla pratica sismica di cui alla L. R. n°09/1983 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento Regionale n°04/2010 e ss.mm.ii.;*
- **nel caso di interventi non strutturali:** *dalla dichiarazione asseverata che l'intervento non riguarda la realizzazione, modifica e rinnovo di elementi strutturali, e che lo stesso non interferisce con le strutture esistenti nè comporta effetti sostanziali sugli edifici oggetto dell'intervento stesso.*
- **nel caso di interventi da realizzare ai sensi della Legge Regionale n°19/2009:** *dalla valutazione di sicurezza e fascicolo del fabbricato.*

## Art. 8 – Disciplina dei lavori minori

L'art. 12, commi 3 e ss. del Regolamento n°04/2010 prevede una disciplina semplificata per i lavori minori, definiti: *“di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose. Alle attività istruttorie riguardanti i lavori minori, conseguentemente alla denuncia degli stessi, si provvede mediante liste di controllo semplificate. Le tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori sono definite dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile”.*

Con Decreto Dirigenziale n°65 del 03.08.2010 è stato approvato l'elenco dei lavori minori per i quali viene svolta una istruttoria semplificata, fermo restando il potere di disporre le ordinarie verifiche in relazione alla veridicità delle osservazioni e delle dichiarazioni da rendere ai sensi del D.P.R. n°445/2000. L'istruttoria semplificata è applicabile solo nelle ipotesi in cui i lavori minori denunciati interessano costruzioni appartenenti alle “classi d'uso” specificate nell'elenco.

In tali ipotesi, il collaudatore può redigere una **asseverazione per esito preventivo** (i cui modelli sono allegati al presente Regolamento), da allegare alla denuncia dei lavori.

Si precisa che, nel caso di denunce in sanatoria (articolo 18, comma 3, regolamento regionale n°04/2010), le procedure di istruttoria semplificata (articolo 12 regolamento regionale n°04/2010) non sono applicabili.

L'elenco dei lavori minori è riportato nella tabella allegata al Decreto Dirigenziale n°65 del 03 agosto 2010 (allegato al presente Regolamento).

## CAPO III – PROCEDIMENTO SISMICO

### Art. 9 – Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Il funzionamento delle attività legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate.

Il committente o il costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n°04/2010 e ss.mm.ii., direttamente presso il Comune di Meta indirizzandola al Responsabile del Servizio Sismica.

In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare la denuncia dei lavori:

1. il titolare del permesso di costruire;



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

2. il richiedente la D.I.A. / S.C.I.A. o altro titolo equipollente;
3. il proprietario dell'immobile oggetto dei lavori;
4. i soggetti altrimenti aventi titolo, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n°380 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

In caso di lavori a committenza pubblica, è legittimato a presentare la denuncia dei lavori il titolare del potere decisionale e di spesa.

Nel caso di opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, la denuncia deve essere sottoscritta anche dal costruttore, ai sensi dell'articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica n°380/2001 e dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n°1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).

La denuncia è presentata prima dell'inizio dei lavori al Servizio Sismico del Comune di Meta e deve riguardare lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale, al fine di ottenere un provvedimento di "autorizzazione sismica" ovvero di "deposito sismico".

L'istanza deve contenere l'indicazione dei nominativi, della residenza e dell'eventuale domicilio del committente o costruttore che esegue in proprio, del progettista-rilevatore architettonico, del progettista-verificatore strutturale, del geologo, del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera e del costruttore.

Il progetto dei lavori, da redigersi nel rispetto delle norme vigenti, consiste in:

- a) progetto architettonico conforme, ai sensi di legge, a quello allegato al titolo abilitativo (ove necessario) in n°02 copie cartacee e copia in formato pdf;
- b) progetto strutturale di livello esecutivo, che definisce compiutamente e in ogni dettaglio l'intervento da realizzare, in n°02 copie cartacee e copia in formato pdf;
- c) perizia geologica, ove necessaria, in n°02 copie cartacee e copia in formato pdf.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione, in duplice copia:

- a) asseverazioni dei progettisti e del geologo, da cui risulti la conformità alla normativa vigente degli elaborati redatti;
- b) copia conforme, ai sensi di legge, del titolo abilitativo (ove necessario) o dichiarazione sostitutiva atto notorio;
- c) la ricevuta attestante il pagamento del contributo di cui alla legge regionale n°09/1983 e ss.mm.ii..

Tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, deve essere presentata sia in formato cartaceo che in formato digitale (pdf).

Alla domanda inoltre dovrà allegare:

- un elaborato di progetto, in triplice copia, dal quale si evince che *i lavori riguardano "opere che non superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna"*;
- *dichiarazione*, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, in n°03 copie, dalla quale si evince che *l'intervento previsto non riguarda opere soggette ad autorizzazione che superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna*.

La presentazione della denuncia viene effettuata presso il protocollo dell'Ente durante gli orari di apertura al pubblico.

Con la presentazione della denuncia dei lavori, il Segretario della Commissione Sismica avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento finale:

- a) il provvedimento di deposito sismico viene adottato entro il termine di 15 giorni;



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

b) il provvedimento di autorizzazione sismica viene adottata entro il termine di 60 giorni; decorso tale termine, senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione, non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti.

1. Nei procedimenti finalizzati all'emanazione del provvedimento di **autorizzazione sismica**, la Commissione Sismica, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; se necessario, la stessa Commissione Sismica, può richiedere le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione.

Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la Commissione Sismica comunica al Responsabile del Servizio Sismica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione. A seguito del parere della Commissione Sismica, viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del Segretario della Commissione, che provvede inoltre a trasmettere le pratiche al Responsabile del Servizio Sismica che, effettuato il controllo documentale, procede al rilascio o al diniego del provvedimento.

A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Responsabile del Servizio Sismica emette il provvedimento di "*autorizzazione sismica*", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile del Servizio Sismica emette un provvedimento motivato di diniego.

2. Nei procedimenti finalizzati all'emanazione del provvedimento di **deposito sismico**, la Commissione Sismica Comunale, ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, con le modalità di cui sopra, comunica al richiedente le ragioni, consentendogli di presentare integrazioni o osservazioni scritte in un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni o delle osservazioni e comunque non oltre dieci giorni. La sospensione può verificarsi una sola volta.

A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile del Servizio Sismica emette il provvedimento di "*deposito sismico*", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, viene emesso un provvedimento motivato di diniego.

In caso di cessazione dell'incarico del direttore dei lavori, del collaudatore in corso d'opera o del costruttore, per motivi diversi dalle dimissioni, il committente ne dà tempestivamente notizia per iscritto al competente ufficio, indicando il nominativo del tecnico ovvero del costruttore subentrante, allegandone la dichiarazione di accettazione. Per le opere in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, il costruttore subentrante adempie all'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n°380/2001 e ss.mm.ii. e dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n°1086.



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: [comune.meta@asmepec.it](mailto:comune.meta@asmepec.it)

## Art. 10 – Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione

La Commissione sismica si riunisce normalmente ogni quindici giorni, e a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la Commissione esamina tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento e secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Nei soli casi di deposito sismico la Commissione Sismica si limiterà a valutare la completezza della documentazione presentata con un formale "presa d'atto".

Per rendere più spedito il lavoro della Commissione le pratiche potranno essere pre - istruite a rotazione dai componenti della Commissione stessa che verificheranno anche la corrispondenza tra formato cartaceo e formato digitale.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono sempre prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voto, il voto del presidente vale doppio.

Il Membro della Commissione deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o presentato o che lo concerna direttamente in quanto proprietario dell'area, di aree confinanti con la propria, di appartenenti a parenti (sino al quarto grado) o da affini (sino al secondo grado); oppure in quanto sia interessato all'esecuzione delle opere; l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel verbale della riunione deve riportarsi ogni volta la dichiarazione di tutti i Membri sull'inesistenza di cause di allontanamento che li concernano.

Il Responsabile del Procedimento trasmette al settore provinciale del Genio Civile l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano opere autorizzate che non superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna, nonché una dichiarazione resa dal medesimo Responsabile dell'Ufficio Tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda opere autorizzate che superano l'altezza di metri 10,50 dal piano di campagna.

La Commissione svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n°04/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale n°09/1983 e ss.mm.ii., nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori e delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

Il Presidente della Commissione, nominato con Decreto Sindacale...***tra i membri aventi comprovata esperienza come collaudatore in corso d'opera***, sottoscrive:

- i verbali di seduta della commissione;
- le note per eventuali richieste di integrazioni;
- la proposta di provvedimento autorizzativo ovvero di diniego da inoltrare al Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione/Deposito Sismico.

Il Segretario della Commissione Comunale, così come nominato con Decreto Sindacale, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione/Deposito Sismico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- redazione dei verbali di seduta della Commissione Sismica;
- predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- predisposizione dei provvedimenti finali;
- collaborazione con il Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione/Deposito Sismico, per le comunicazioni da e per la Commissione Sismica, nonché nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi;
- conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (ai sensi dell'articolo 2 della L. R. n°09/1983 e ss.mm.ii.);
- ricezione degli atti e del certificato di collaudo (ai sensi dell'articolo 5 della L. R. n°09/1983 e ss.mm.ii.) svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Regionale n°04/2010 e ss.mmi.i.);
- ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii., e predisposizione degli atti relativi ad eventuali conseguenti procedimenti amministrativi;
- ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
  1. comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
  2. voltura dell'Autorizzazione Sismica o del Deposito Sismico rilasciati.

Resta, comunque, in capo al Responsabile del Procedimento per l'Autorizzazione/Deposito Sismico la responsabilità dei procedimenti di controllo e vigilanza previsti in fase di realizzazione dei lavori e, in particolare:

- effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (art. 4 Legge Regionale n°09 del 1983 e ss.mm.ii.);
- controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della Legge Regionale n°09 del 1983 e ss.mm.ii. (art. 5 Legge Regionale n°09 del 1983 e ss.mm.ii.).



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: [comune.meta@asmepec.it](mailto:comune.meta@asmepec.it)



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

## CAPO IV – ATTIVITA' DI VIGILANZA

### Art. 11 – Controllo sulla progettazione

La L. R. n°09/1983 ed il successivo Regolamento Regionale n°04/2010, successivamente integrato con i Regolamenti n°02/2011 e n°02/2012, hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

In particolare, il controllo sulla progettazione, di cui all'art. 4 del Regolamento n°04/2010 e ss.mm.ii., viene effettuato con metodo a campione, su almeno il tre per cento dei provvedimenti di "deposito sismico" emessi nell'anno precedente. Sono esclusi, dalla base di campionamento, i provvedimenti di "deposito sismico" relativi a varianti non sostanziali. Le estrazioni sono aperte al pubblico e sono effettuate entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese di Gennaio. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.

Il Segretario della Commissione, entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, invia al titolare del provvedimento di "deposito sismico" e al collaudatore in corso d'opera, comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto del Responsabile del Servizio Sismica.

L'attività di controllo sulla progettazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n°09/1983 e ss.mm.ii., è finalizzata a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti, riscontrando, anche a mezzo di liste di controllo:

a) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;

b) che gli elaborati progettuali sono effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il termine per la conclusione del procedimento di controllo sulla progettazione è di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di avvenuta estrazione.

Il Responsabile del Procedimento, ove necessario, richiede le opportune integrazioni al titolare del provvedimento di "deposito sismico", da produrre entro quindici giorni; nelle more, il procedimento resta sospeso. Tale richiesta è inoltrata anche al collaudatore in corso d'opera. Entro quindici giorni dalla ricezione delle integrazioni il Responsabile del Procedimento emette il provvedimento finale. Qualora le integrazioni non sono prodotte, ovvero sono prodotte solo in parte, ovvero in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, il Responsabile del Procedimento emette provvedimento negativo.

Entro il termine indicato, il committente o costruttore che esegue in proprio, trasmette le integrazioni di cui al precedente periodo e provvede, se necessario, ad effettuare la denuncia dei lavori in variante o la denuncia dei necessari interventi sulle opere strutturali già eseguite. Il collaudatore in corso d'opera allega alle integrazioni la propria relazione sullo stato dei lavori dalla quale si evince la necessità di effettuare denuncia di lavori in variante ovvero di adeguamento alle norme sismiche. Il collaudatore sottoscrive, ponendo altresì il proprio timbro, le integrazioni trasmesse, attestando l'avvenuto controllo di competenza ai sensi della legge regionale n°09/1983. Il Responsabile del Procedimento, per il tramite della Commissione, esamina le integrazioni e l'allegata relazione, emette il provvedimento finale e lo comunica al committente o costruttore che esegue in proprio e al collaudatore in corso d'opera, ai fini delle attività di controllo sulla realizzazione.



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

In caso di esito negativo, il relativo provvedimento è comunicato, ai soggetti di cui al periodo precedente, entro tre giorni lavorativi dall'adozione. Esso comporta l'annullamento del provvedimento di "deposito sismico" precedentemente emesso e, conseguentemente:

1. nel caso in cui i lavori non siano iniziati, si rappresenta la necessità di produrre una nuova denuncia dei lavori;
2. nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii. e si effettuano le ulteriori comunicazioni d'obbligo agli ordini e collegi professionali;
3. nel caso di lavori già collaudati, si procede, oltre a quanto prescritto alla lettera b), a comunicare l'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.

Relativamente ai controlli sulla progettazione, le denunce di lavori in variante sono sottoposte agli stessi procedimenti previsti per le denunce di lavori originarie, fatta eccezione per le varianti non sostanziali e per i lavori minori.

Resta comunque in capo al Responsabile del Servizio Urbanistica, ai sensi degli artt. 68, 69, 70 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. la responsabilità dei procedimenti di controllo e vigilanza previsti in fase di esecuzione dei lavori.

## Art. 12 – Controllo sulla realizzazione

Il controllo sulla realizzazione, ai sensi degli artt. 6, 7, e 8 del Regolamento n°04/2010 e ss.mm.ii., è effettuato, con metodo a campione, sul trenta per cento dei provvedimenti di "Autorizzazione/Deposito sismico" emessi nell'anno precedente. Il numero di progetti sorteggiati s'intende sempre approssimato in eccesso con un minimo di uno. Il sorteggio del campione da sottoporre a controllo avviene con le modalità di cui all'articolo precedente. Entro tre giorni lavorativi dal sorteggio, il Responsabile del Servizio Sismica invia comunicazione al titolare del provvedimento di "Autorizzazione/Deposito sismico", al direttore dei lavori e al collaudatore in corso d'opera relativamente all'esito dell'estrazione. Le modalità di comunicazione sono definite con atto dello stesso Responsabile.

Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori al competente Ufficio Tecnico Comunale.

I tecnici incaricati dal Comune di Meta per svolgere attività di controllo sulla realizzazione dei lavori, con il supporto del Comando di Polizia Locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale n°09/1983 e ss.mm.ii., sono tenuti ad effettuare sopralluoghi in cantiere per:

- accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di "autorizzazione sismica", ovvero di "deposito sismico", comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
- accertare che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza dell'articolo 3 della legge regionale n°09/1983 e ss.mm.ii.;
- verificare la sostanziale rispondenza tra il progetto allegato alla "autorizzazione sismica" ovvero al "deposito sismico" ed i lavori realizzati.

A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale dal quale deve risultare la presenza ovvero l'assenza di variazioni esecutive. In presenza di variazioni esecutive, il Responsabile del Servizio Sismica richiede al collaudatore, se questi non ha già provveduto in tal senso, di relazionare per iscritto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale n°09/1983 e ss.mm.ii. Entro quindici giorni dalla ricezione di tale relazione, e tenuto conto di quanto in essa rappresentato, il Responsabile del Servizio Sismica procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii.; in ogni caso procede, ai sensi dei menzionati articoli, decorso inutilmente il termine assegnato al collaudatore per la presentazione della relazione.

## CAPO V

### Art. 13 - Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Servizio Sismica si avvarrà della modulistica prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n°04/2010.

In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- Autorizzazione sismica;
- Deposito sismico;
- Modelli per volture, sostituzione figure professionali, ecc.;
- Asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori;
- Valutazione della Sicurezza.

### Art. 14 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Comunale, si rinvia alle norme nazionali e regionali di seguito riportate, nonché agli altri eventuali Regolamenti Comunali di Settore vigenti.

### Art. 15 - Entrata in vigore

Con Delibera di Consiglio Comunale viene approvato il presente Regolamento che entra in vigore nella data in cui interviene l'esecutività della stessa deliberazione.

### Art. 16 – Riferimenti normativi

- Legge Regionale Campania n°09 del 07.01.1983: *“Norme per l'esercizio delle funzioni Regionali in materia di difesa del Territorio dal Rischio Sismico”* e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale Campania n°19 del 28.12.2009: *“Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”* e ss.mm.ii.;
- D. G. R. Campania n°1897 del 22 dicembre 2009: *“Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”* e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n°04 dell'11.02.2010: *“Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”* e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale Campania n°01 del 27.01.2012: *“Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2012)”* e ss.mm.ii.;
- D. G. R. Campania n°161 del 04.04.2012: *“Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n.9 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata”* ed allegate *“Linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n°09/1983”*;



# COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DIPARTIMENTO 2

SETTORE 2

SERVIZIO SISMICA

VIA MUNICIPIO n°07 – 80062 META (NA)

Tel. 081 532.14.98 – Fax 081 532.28.85

C.F. 00423370634 - P.IVA 01241931219

Pec: comune.meta@asmepec.it

- D. G. R. Campania n°316 del 28.06.2012: *“Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”*;
- D. G. R. Campania n°378 del 20/07/2016: *“Attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012 n°01, art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n°09 – Trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni in forma associata. Richieste anno 2016”*;
- D. P. R. n°380/2001 e ss.mm.ii.: *“Testo Unico per l'Edilizia”*;
- Legge n°1086 del 05.11.1971: *“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”*;
- Legge n°64 del 02.02.1974 *“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”*.